



Settore 7 - Ufficio Viabilità

Lodi, 06 Luglio 2011
Prot. N. 24040/2010
Cat.01 Cl.06

ORDINANZA N° 296/2011 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- ❑ Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la nota integrativa inoltrata dall'Ufficio Cultura del Comune di Lodi e dal Club Wasken Boys inerente la necessità di adottare provvedimenti viabilistici integrativi a quelli disposti dall'Ordinanza 294/2011 al fine di assecondare in maniera ottimale le esigenze organizzative legate allo svolgimento della manifestazione denominata "Lla Notte Bianca del Palio 2011";

O R D I N A

- ❑ Dalle ore **20.00** del giorno **16 Luglio 2011 alle ore 04.00 del giorno 17 Luglio**, è istituito, esclusivamente in funzione delle necessità connesse allo svolgimento della manifestazione di cui in premessa, il divieto di transito e divieto di sosta esteso a tutte le categorie di veicoli lungo i tratti viari comunali di seguito elencati:
 - **Via Fissiraga**
 - **Via Gaffurio**
- ❑ Deroga alla prescrizione riguardante il transito è prevista per i veicoli utilizzati da:
 - Comitato organizzatore limitatamente alle attività di supporto alla manifestazione per le quali risulta imprescindibile l'utilizzo di un veicolo;
 - Veicoli di servizio di proprietà del Comune di Lodi a vario titolo utilizzati quali supporto alla manifestazione in oggetto;
 - Mezzi di soccorso in servizio di emergenza (V.V.F., C.R.I.,118) Forze di Polizia di cui all'Art. 12 comma1 lett. a÷e del D.Lgs. 285/92;

In funzione delle necessità connesse dello svolgimento della manifestazione i provvedimenti di cui sopra potrebbero essere estesi dall'autorità competente anche a tutti i tratti viari che abbiano immissione diretta nei sopra indicati tratti viari. In tal senso la regolamentazione del transito veicolare verrà demandata agli operatori incaricati del servizio di Polizia Stradale/Ordine Pubblico i quali avranno pertanto facoltà di intervenire, nell'ambito di un piano generale di coordinamento, nei modi ritenuti al momento più opportuni al fine di garantire lo svolgimento delle varie fasi della manifestazione nei termini di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia (quindi anche stabilendo unilateralmente deroghe alle prescrizioni contenute nel presente atto ovvero come detto ampliando le limitazioni alla circolazione veicolare nei termini ritenuti nella contingenza ottimali).

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285. I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.



Settore 7 - Ufficio Viabilità

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio

PC/pn

Il Dirigente
Ing. Giovanni LIGI